COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	94
Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della	
Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico)	
(Seguito dell'esame e rinvio)	94
ALLEGATO (Testo riformulato dal relatore)	97
AVVERTENZA	96

Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, presidente e relatore, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato nella seduta del 5 febbraio 2014, di una risoluzione relativa

all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (vedi allegato).

Ricorda altresì che lo schema in esame è stato riformulato sulla base delle osservazioni espresse dai colleghi nel corso di quella seduta e nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi l'11 febbraio 2014.

Passando ad illustrare le principali modifiche apportate, sottolinea che in premessa è stato inserito il riferimento all'articolo 4 della legge n. 15 del 2009 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

È stato poi riformulato il comma 1 dell'articolo 1, prevedendo che il presidente della Commissione verifichi, dopo aver ricevuto le segnalazioni e i quesiti, che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.

Ai commi 4 e 5 dello stesso articolo si è quindi stabilito, semplificando la procedura, che il presidente possa sentire l'ufficio di presidenza, nella sua composizione integrata, per valutare, nei casi dubbi, l'ammissibilità dei quesiti e delle segnalazioni.

All'articolo 2, comma 3, è stato previsto che la risposta ai quesiti possa essere sottoscritta, oltre che dal presidente o dal direttore generale della Rai, anche da altro dirigente da loro delegato. Resta inteso che in quest'ultimo caso il presidente o il direttore generale si devono comunque considerare responsabili del contenuto degli atti inviati alla Commissione.

Al comma 1 dell'articolo 3 è stato poi precisato che la Rai deve rispondere ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed esaustivo.

Alla puntualità ed esaustività delle risposte è stata collegata anche la possibilità che, qualora il presentatore del quesito resti insoddisfatto, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, possa disporre lo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione.

A rispondere ai quesiti saranno chiamati di regola il presidente e il direttore generale, anche se in casi particolari la Commissione potrà valutare se convocare per la risposta altro dirigente apicale della Rai.

La pubblicazione delle segnalazioni e dei quesiti, prevista all'articolo 4, comma 1, avverrà soltanto dopo che sarà pervenuta la risposta della Rai. La società concessionaria potrà però richiedere, indicando puntuali disposizioni di legge, di non pubblicare la risposta al quesito per particolari esigenze di riservatezza. Spetterà poi all'ufficio di presidenza valutare sotto questo profilo la risposta e, qualora la motivazione effettiva non sia convincente, richiedere all'azienda una rivalutazione del caso. Qualora sussistano esigenze di riservatezza, non sarà pubblicato neanche il quesito.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD) è del parere che occorra modificare il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo che non siano ammissibili segnalazioni e quesiti riferiti a fatti su cui sia in corso un procedimento giurisdizionale. Ritiene op-

portuno che le risposte ai quesiti a risposta immediata possano essere fornite, oltre che dal presidente e dal direttore generale, anche da un dirigente apicale da questi delegato. Esprime perplessità sulla stessa struttura dei quesiti a risposta immediata in commissione, auspicando un maggiore coordinamento con le previsioni stabilite dal regolamento della Camera per gli atti di sindacato ispettivo. Ritiene, infine, che la società concessionaria possa chiedere di non pubblicare, soprattutto ai fini di tutela della concorrenza, le risposte contenenti informazioni riservate, a prescindere dall'esistenza di puntuali norme di legge che le tutelino.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ricorda a tutti i colleghi che il presente provvedimento è stato predisposto soprattutto a causa dell'inaccettabile sequela di risposte inadeguate fornite ai quesiti posti dai componenti della Commissione.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), pur esprimendo la piena volontà da parte del suo gruppo di approvare la risoluzione, ritiene che, in considerazione delle osservazioni formulate dal collega Marazziti, l'articolo 3 della proposta in esame potrebbe prevedere in caso di insoddisfazione per la risposta, un'eventuale ulteriore interrogazione da parte del presentatore. Quanto alla valutazione delle motivazioni addotte dall'azienda circa la riservatezza di determinate questioni, è dell'avviso che la valutazione rimessa all'ufficio di presidenza presenti profili di particolare delicatezza. Considera pertanto opportuno svolgere una più approfondita riflessione sul tema.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) ricorda ai colleghi che non solo riceve dall'Azienda risposte inadeguate ai propri quesiti, ma che non è riuscito ancora ad ottenere i dati di ascolto Auditel per le giornate di sabato e domenica.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto), pur non avendo obiezioni sull'impianto complessivo della proposta, auspica che nel prossimo parere sul Contratto di servizio sia previsto un più stringente obbligo per la Rai di rispondere ai quesiti formulati dai componenti di questa Commissione.

Il senatore Paolo BONAIUTI (AP (NCD-UDC)) evidenzia la necessità di non porre limiti alla potestà di vigilanza della Commissione, dovendosi privilegiare il principio della massima trasparenza e pubblicità. Resta ferma la possibilità che in singoli casi possano essere valutate particolari esigenze di riservatezza manifestate dall'azienda.

Roberto FICO, presidente e relatore, precisa che il testo in esame, come già evidenziato in precedenza, è stato riformulato sulla base delle osservazioni dei colleghi. Con riferimento ai quesiti a risposta immediata, una soluzione potrebbe

consistere nel prevedere una categoria autonoma di quesiti da svolgere direttamente in Commissione e non collegati ad un'eventuale risposta insoddisfacente della Rai.

In relazione alla questione posta dal collega Pisicchio, osserva come già all'articolo 5 del testo in esame sia previsto l'obbligo a carico della Rai di rispondere ai quesiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono alla Commissione poteri di vigilanza sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) visto l'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti »;
- c) visto il vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI, approvato con il decreto ministeriale 27 aprile 2011;
- d) visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno, relativi all'esercizio dell'attività conoscitiva da parte della Commissione e alle iniziative che possono essere assunte dai suoi membri, nonché gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento, concernenti i poteri del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
- *e)* visto l'articolo 14 del Regolamento interno, secondo cui la Commissione esercita i poteri e le funzioni che le sono

attribuiti dalla legge adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

- f) tenuto conto della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 secondo cui sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
- g) viste le proprie precedenti delibere in materia di quesiti e segnalazioni alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e tenuto conto della relativa esperienza applicativa;

considerata l'opportunità di disciplinare l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dispone:

Articolo 1

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo).

- 1. Il Presidente della Commissione riceve le segnalazioni e i quesiti presentati dai componenti della Commissione e verifica che il loro contenuto attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo richiedendo, ove necessario, chiarimenti al presentatore.
- 2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione sono sottoscritti da

un componente del loro Gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.

- 3. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti formulati con frasi sconvenienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a questioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino nelle competenze della Commissione.
- 4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può consultare l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi.
- 5. Il Presidente individua le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile.

Articolo 2

(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria).

- 1. Il Presidente, ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 17 del Regolamento della Commissione, trasmette le segnalazioni e i quesiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo la comunicazione di documenti, dati o informazioni.
- 2. Le segnalazioni e i quesiti sono inoltrati per via telematica dalla presidenza della Commissione alla Rai non oltre le quarantotto ore dalla loro ricezione presso la segreteria della Commissione.
- 3. Le risposte ai quesiti e alle segnalazioni sono rese per iscritto dal presidente del consiglio d'amministrazione o dal direttore generale o da altro dirigente da loro delegato e pervengono alla Commissione non oltre quindici giorni dalla loro ricezione da parte della Rai.
- 4. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

Articolo 3

(Quesiti a risposta immediata in Commissione).

- 1. La RAI risponde ai quesiti e alle segnalazioni in modo puntuale ed esaustivo.
- 2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre che uno specifico quesito sia oggetto di risposta immediata in Commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora il presentatore, entro sette giorni dalla sua ricezione, si dichiari insoddisfatto della risposta pervenuta per iscritto dalla Rai.
- 3. Lo svolgimento di tali quesiti a risposta immediata ha luogo di norma un mercoledì al mese.
- 4. Il Presidente può disporre che il quesito a risposta immediata sia svolto anche in assenza del presentatore.
- 5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rispondono il presidente o il direttore generale.
- 6. Il presentatore di ciascun quesito o, in sua assenza, altro componente appartenente al medesimo gruppo, hanno facoltà di illustrarlo per non oltre tre minuti. Il presidente o il direttore generale della società concessionaria vi dà quindi risposta per non oltre cinque minuti; il presentatore o altro componente del medesimo Gruppo può replicare per non oltre tre minuti.

Articolo 4

(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti).

- 1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all'articolo 1, unitamente alle relative risposte, sono pubblicati integralmente, a partire dall'inizio della corrente legislatura, in allegato al resoconto sommario.
- 2. Lo svolgimento dei quesiti di cui all'articolo 3 è pubblicato nei resoconti parlamentari.
- 3. Qualora la società concessionaria indichi sulla base di puntuali disposizioni

di legge singoli casi di particolare riservatezza, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuta, ai fini di cui al comma 1, l'adeguatezza della motivazione.

Articolo 5

(Disposizioni comuni e finali).

1. Il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.

2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).